

EDDYSTONE

EDDYSTONE - LIGHTHOUSE



Nuovo limite all'uso del contante dal 1° gennaio 2022

A partire dal 1° gennaio 2022 è entrato in vigore il nuovo limite all'uso del contante.

Si ricorda che nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 252 del 26 ottobre 2019 è stato pubblicato il D. L. 26 ottobre 2019, n. 124 "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili" ([documento integrale](#)), in vigore dal 27 ottobre 2019 e convertito dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157.

In particolare, l'art. 18 del suddetto decreto legge ha recato "Modifiche al regime dell'utilizzo del contante", modificando gli artt. 49 e 63 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (Decreto Antiriciclaggio o Decreto AML). L'art. 49, comma 1, del Decreto AML, infatti, vieta "il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a

qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro". La medesima soglia è prevista anche dal comma 3 in relazione alla negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, svolta dai soggetti iscritti nella sezione prevista dall'art. 17-bis del D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

Il citato decreto legge era intervenuto abbassando progressivamente l'importo di 3.000 euro.

Infatti, il nuovo comma 3-bis dell'art. 49, inserito dal decreto legge, fissava a 2.000 euro il divieto di cui all'art. 49, comma 1 e la soglia di cui all'art. 49, comma 3 nel periodo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Successivamente, dal **1° gennaio 2022** il divieto di

trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera si sarebbe ulteriormente abbassato a **1.000 euro**.

Pertanto, a partire da tale data la soglia massima di utilizzo del denaro contante è fissata a 999 euro, il che comporta che a partire dai 1.000 euro in su è obbligatorio l'utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili. Nessun limite invece per prelievi e versamenti.

Il Decreto Legge è intervenuto di conseguenza anche sull'art. 63 del Decreto Antiriciclaggio, modificando il minimo editale della relativa sanzione. In particolare, il nuovo comma 1-ter ha stabilito che per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo editale, applicabile è fissato a 1.000 euro.

S.A.R.A: aggiornati i codici sintetici di attività economica

In data 7 dicembre 2021 Banca di Italia, unitamente all'UIF, ha pubblicato l'aggiornamento dell'allegato 2 "Codici sintetici di attività economica" al Provvedimento UIF per l'invio delle Segnalazioni AntiRicciclaggio Aggregate del 25 agosto 2020 ([documento integrale](#)), che sarà in vigore dal **1° gennaio 2022**.

L'allegato 2 contiene i criteri di raccordo tra sottogruppi di attività economica, così come individuati dalla circolare 140 della Banca d'Italia e la classificazione Ateco 2007.

I codici sintetici interessati sono 311 "Intermediari finanziari", 312 "Altri intermediari finanziari", 601 "Famiglie produttrici" e 713

"Resto del mondo—Società finanziarie".

Le modifiche all'allegato 2 si sono rese necessarie in seguito al quinto aggiornamento della Circolare 140 della Banca d'Italia avvenuto nel mese di ottobre 2021.

Eddystone Srl
Via della Moscova 40/7
20121 Milano
tel. 02 65 72 823
www.eddystone.it
Contatti:
Guido Pavan
g.pavan@eddystone.it



RASSEGNA NORMATIVA

Servizio in
abbonamento
per essere sempre
aggiornato sulle
novità normative del
settore finanziario
Richiedi info a
direzione@eddystone.it



ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

“Il Provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.308 del 29 dicembre 2021 ed in vigore dal 30 dicembre 2021”

DICVM e FIA aperti: modifiche alle commissioni di performance

In data 28 dicembre 2021 Banca d'Italia ha pubblicato il terzo aggiornamento ([documento integrale](#)) del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio che recepisce le modifiche di cui al Provvedimento della stessa Autorità del 23 dicembre 2021 ([documento integrale](#)), al fine di uniformarlo agli Orientamenti dell'ESMA in materia di commissioni di performance degli UCITS e di alcuni tipi di FIA del 5 novembre 2020 ([documento integrale](#)).

Tra le novità vediamo l'inserimento di nuove definizioni, quali, per esempio, benchmark, commissione a fulcro, high-water mark, indicatore di riferimento per il calcolo delle commissioni di performance, modello a benchmark, performance in eccesso e periodo di riferimento della performance.

La modifica rilevante riguarda, infatti, il Titolo V, Capitolo I, Sezione II “Contenuto minimo del regolamento di gestione”, con particolare riferimento al paragrafo 3.3.1.1 “Compenso della SGR”, all'interno delle disposizioni relative alle spese a carico del fondo.

Nel dettaglio è stata modificata la disciplina per DICVM e FIA aperti nel caso in cui il regolamento preveda commissioni di performance, ossia forme di compenso

legate al rendimento realizzato dalle quote del fondo. In tali casi, le disposizioni modificate stabiliscono che i gestori di DICVM e di FIA aperti commercializzati a investitori non professionali applicano gli Orientamenti ESMA in materia di commissioni di performance.

Rispetto alle precedenti disposizioni, rimangono fermi alcuni punti in relazione al calcolo della commissione di performance, calcolata moltiplicando l'entità percentuale prevista per il minor ammontare tra il valore complessivo netto del fondo dell'ultimo giorno del periodo cui si riferisce la performance e il valore complessivo netto medio del fondo nel periodo cui si riferisce la performance, e il limite percentuale cd. fee cap, rispetto al valore complessivo netto del fondo, che le provvigioni complessive (di gestione e di performance) non devono superare.

Le nuove disposizioni stabiliscono che, in alternativa, il regolamento può prevedere che la commissione di performance sia prelevata sulla posizione del singolo partecipante al momento del riscatto della quota a valere sul rendimento del proprio investimento, secondo il paragrafo 20 degli Orientamenti dell'ESMA.

Si segnala infine che sono modifi-

cati gli allegati IV.6.1, IV.6.3 e IV.6.3-bis relativi ai prospetti contabili di DICVM e FIA aperti, SICAV e SICAF ed è stato soppresso l'allegato V.1.2 “Modalità di determinazione del rendimento del fondo ai fini del calcolo della provvigione di incentivo”.

I gestori di DICVM e di FIA aperti commercializzati a investitori non professionali applicano gli Orientamenti ESMA dal **31 dicembre 2021** per i fondi costituiti a partire da questa data ed entro l'inizio dell'esercizio finanziario successivo al 31 dicembre 2021 per i fondi esistenti a questa data e che già prevedono commissioni di performance. In quest'ultima ipotesi, i gestori, per cui il primo esercizio finanziario di applicazione degli Orientamenti inizia il 1° gennaio 2022, adeguano i regolamenti dei fondi entro il **31 marzo 2022**.

Le modifiche ai regolamenti sono approvate in via generale, ma entro 10 giorni dalla loro adozione, la SGR invia alla Banca d'Italia la delibera del CdA e il nuovo testo del regolamento. Inoltre, le stesse hanno efficacia immediata se determinano condizioni economiche più favorevoli per i partecipanti, diversamente, si applicano i termini di efficacia già previsti.



ATENA®

Il diagnostico per l'Archivio standardizzato antiriciclaggio*

- ✓ Veloce e semplice da installare
- ✓ Facile da usare
- ✓ Oltre 100 queries che analizzano l'AUl
- ✓ [Clicca qui per vedere la demo](#)

* Conforme agli standard tecnici del Provvedimento di Banca d'Italia del 24 marzo 2020



“Il regolamento stabilisce le modalità e le tempistiche che le imprese di investimento devono seguire per segnalare le informazioni relative al livello e composizione dei fondi propri, ai requisiti di fondi propri, al calcolo dei requisiti di fondi propri, al livello di attività, al rischio di concentrazione e ai requisiti di liquidità”

IFD/IFR: le segnalazioni di vigilanza delle imprese di investimento

Nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L458 del 22 dicembre 2021 è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2284 della Commissione, del 10 dicembre 2021, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni a fini di vigilanza e l'informativa delle imprese di investimento ([documento integrale](#)).

Si ricorda, infatti, che ai sensi dell'art. 54, par. 1, Regolamento (UE) 2019/2033 (IFR), le imprese di investimento segnalano alle autorità competenti le informazioni relative al livello e composizione dei fondi propri, ai requisiti di fondi propri, al calcolo dei requisiti di fondi propri, al livello di attività in relazione alle condizioni di cui all'art. 12, par. 1, compresa la scomposizione del bilancio e delle entrate per servizio di investimento e fattore K applicabile, al rischio di concentrazione e ai requisiti di liquidità.

Pertanto, il presente regolamento di esecuzione individua le date di riferimento e d'invio, il formato e la frequenza delle segnalazioni.

In particolare, le imprese di inve-

stimento diverse dalle imprese di investimento piccole e non interconnesse segnalano le suddette informazioni con frequenza trimestrale nello stato in cui si trovano al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre, entro, rispettivamente, il 12 maggio, 11 agosto, 11 novembre e 11 febbraio. I modelli da seguire per le segnalazioni sono individuati dall'allegato I conformemente alle istruzioni di cui all'allegato II.

Con riferimento, invece, agli obblighi di segnalazione su base consolidata, il presente regolamento di esecuzione stabilisce che, in deroga all'art. 4 dello stesso, i soggetti che beneficiano dell'applicazione dell'art. 8, par.3, IFR segnalano con frequenza trimestrale le informazioni di cui ai modelli dell'allegato VIII conformemente alle istruzioni di cui all'allegato IX.

Le disposizioni poi si differenziano a seconda che si tratti anche di imprese di investimento diverse dalle imprese di investimento piccole e non interconnesse che determinano il requisito relativo ai fattori K R&M sulla base del K-NPR conformemente all'art. 21, par.1, IFR, quelle che si avvalgono della deroga di cui all'art. 25, par. 4, IFR e quelle che si avvalgono della deroga di cui all'art. 25, par. 5,

secondo comma, IFR. Queste infatti segnalano con frequenza trimestrale le informazioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/451, allegato I, secondo, rispettivamente, i modelli da C 18.00 a C 24.00, il modello C 34.02 e il modello C 25.00.

Per quanto riguarda, infine, le imprese di investimento piccole e non interconnesse segnalano le suddette informazioni con frequenza annuale nello stato in cui si trovano al 31 dicembre, entro l'11 febbraio. I modelli da seguire per le segnalazioni sono individuati dall'allegato III conformemente alle istruzioni di cui all'allegato IV. Si specifica che le imprese di investimento che beneficiano dell'esenzione ex art. 43, par. 1, secondo comma, IFR sono esentate dall'obbligo di presentare le informazioni specificate nel modello IF 09.01 di cui all'allegato III.

Da ultimo, si evidenzia che ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento di esecuzione, le imprese di investimento devono pubblicare le informazioni sui fondi propri ex art. 49, par. 1, IFR utilizzando i modelli di cui all'allegato VI conformemente alle istruzioni di cui all'allegato VII.

Il regolamento è in vigore dall'11 gennaio 2022.



Eddystone: un faro puntato sulle vostre esigenze

Servizi offerti:

- Legale
- Formazione
- Due Diligence
- Organizzazione
- Funzione Compliance
- Funzione Antiriciclaggio
- Funzione Internal Audit
- Organismo di Vigilanza 231

Specializzata in:

- MiFID 2
- Privacy GDPR
- Antiriciclaggio
- Market Abuse
- ICAAP e rischi operativi
- Istanze di autorizzazione
- Modello di Organizzazione 231
- Rapporti con Autorità di Vigilanza

Eddystone Srl - Via della Moscova 40/7 - 20121 Milano - Tel. +39 02.65.72.823



MiFID II: nuove linee guida in tema di appropriatezza

In data 3 gennaio 2022 l'ESMA ha pubblicato le linee guida in tema di appropriatezza e requisiti di mera esecuzione ai sensi della Direttiva 2014/65/UE, cd. MiFID II ([documento integrale](#)).

In particolare, tali orientamenti riguardano i servizi di investimento cd. non assistiti, per i quali intendono i servizi di investimento ai sensi dell'art. 4, par. 1, punto 2) della MiFID II diversi dalla consulenza in materia di investimenti o dalla gestione del portafoglio, nonché la vendita di depositi strutturati.

La normativa MiFID già impone alle imprese di raccogliere informazioni sulle conoscenze ed esperienze del cliente al fine di valutare se il servizio o il prodotto di investimento sia appropriato

o meno per lo stesso. Pertanto, lo scopo delle presenti linee guida è quello di armonizzare l'applicazione dei requisiti in tutti gli Stati membri, migliorandone anche la valutazione.

Gli orientamenti si rivolgono alle imprese di investimento e agli enti creditizi quando forniscono i cd. servizi non assistiti e ai GEFIA quando forniscono il servizio di ricezione e trasmissione di ordini riguardanti strumenti finanziari.

Tra le altre cose, le linee guida precisano che, siccome le informazioni sulla conoscenza e l'esperienza di un cliente tendono ad essere meno volatili rispetto ad altri elementi, la frequenza di aggiornamento delle informazioni potrebbe essere inferiore nel caso della valutazione dell'appro-

priatezza rispetto alla valutazione di adeguatezza (orientamento n. 5). Ferma restando però la necessità di sviluppare una procedura di valutazione più regolare per quanto riguarda gruppi di clienti considerati più vulnerabili.

L'ESMA pone inoltre attenzione alla conoscenza e competenza del personale coinvolto nelle valutazioni e alla loro formazione.

I presenti orientamenti si applicano trascorsi sei mesi dalla pubblicazione delle traduzioni ufficiali nelle lingue dell'Unione Europea sul sito web dell'ESMA. Inoltre, entro due mesi a partire da tale pubblicazione, le autorità nazionali competenti dovranno comunicare all'Autorità europea l'intenzione di conformarsi o meno alle linee guida.



Banca d'Italia
aggiornato l'elenco
degli Orientamenti e
Raccomandazioni
delle Autorità euro-
pee di vigilanza

ESG:
slitta al 1° gennaio
2023 la data di appli-
cazione dell'atto de-
legato recante gli
RTS ex Regolamento
UE 2019/2088

Scheda di
approfondimento
per gli Abbonati:
"IFD/IFR: segnala-
zioni di vigilanza
delle imprese di in-
vestimento"

ESMA NEW Q&A:
AIFMD
Securities settlement
UCITS
SFTR



**KEEP
CALM
AND
CALL
EDDYSTONE**



Eddystone Srl
Via della Moscova 40/7
20121 Milano
Tel. +39 02.65.72.823
www.eddystone.it

Guido Pavan
g.pavan@eddystone.it

Seguici anche su





Rassegna normativa

EDDYSTONE

L'abbonamento alla "RASSEGNA NORMATIVA" integra e completa, mediante l'aggiornamento sulle principali novità normative, il contenuto informativo della newsletter mensile LIGHTHOUSE NEWS.

RASSEGNA NORMATIVA fa un focus sulle novità legislative e normative del settore bancario-assicurativo e finanziario, sia a livello internazionale che nazionale.

RASSEGNA NORMATIVA assicura il continuo monitoraggio delle principali fonti legislative e normative come: Banca d'Italia, Consob, IVASS, UIF, OFC, COVIP, OAM, AGCM, Agenzia delle Entrate, Garante della Privacy, ANAC, ESMA, EBA, EIOPA, BIS, Gazzetta Ufficiale IT/UE, MEF, MISE, EUR-Lex

✓ **Per Banche, Assicurazioni, SIM, SGR, SCF, Branch, Società fiduciarie, IF106, IP, IMEL**

✓ **Frequenza quindicinale**

✓ **Invio tramite e-mail**

✓ **Eventuale personalizzazione**

Eddystone Srl
Via della Moscova 40/7
20121 Milano
tel. 02 65 72 823
www.eddystone.it



Internal Auditing

EDDYSTONE

Eddystone è attualmente il principale player dei servizi di Internal Auditing nel settore bancario e finanziario.

Il Team di Eddystone è composto solo da Senior Auditor con una pluriennale esperienza nell'attività di Internal Auditing.

I Senior Auditor di Eddystone sono soci AIIA (Associazione Italiana Internal Auditors) e CAE (Chief Audit Executive).

Eddystone assiste e supporta i Responsabili della Funzione di Internal Audit oppure svolge direttamente la funzione IA in regime di outsourcing.

✓ approccio problem solving

✓ applicazione degli IIA standard

✓ verifiche di audit svolte anche distanza

✓ oltre 500 audit con 2.000 raccomandazioni

Eddystone Srl
Via della Moscova 40/7
20121 Milano
tel. 02 65 72 823
www.eddystone.it

Eddystone è su LinkedIn

Clicca sul pulsante a lato e segui la nostra pagina di LinkedIn per essere sempre aggiornato



[Segui Eddystone su LinkedIn](#)

Sulla pagina LinkedIn di Eddystone troverai:

- ✓ Normativa del settore bancario, finanziario e assicurativo
- ✓ Normativa sulla responsabilità dell'ente ex d.lgs. 231/2001
- ✓ Info sui webinar e workshop in cui è presente Eddystone
- ✓ Slides dei webinar e dei workshop Eddystone
- ✓ Newsletter Lighthouse
- ✓ Newsletter Compliance 231

e tanto altro ancora...

Ti aspettiamo!

Il Team di Eddystone